



REGIONE
LAZIO

Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 22/04/2025

Numero 32

Ordinario

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: LUIGI FERDINANDO NAZZARO

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 15 aprile 2025, n. 230

Modalità operative per l'autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali, in attuazione dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 17/2024

Oggetto: Modalità operative per l'autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali, in attuazione dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 17/2024

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 12 agosto 2020, n. 10;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento Regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: "Legge di stabilità regionale 2025";
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2025, n. 28 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 19 dicembre 2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico *ad interim* di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 07 marzo 2025 concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 22 della legge regionale n. 17 del 7 agosto 2024 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie) recante: “Autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali”;

ATTESO CHE:

- il citato articolo 22 della Legge Regionale n. 17/2024 prevede al comma 2 che le modalità di installazione del sistema di campionamento automatico e in continuo, nonché del pozzetto di ispezione, siano stabilite con apposita deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge medesima;
- la suddetta disposizione legislativa è stata introdotta al fine di regolamentare, in via transitoria e nelle more della realizzazione degli impianti di depurazione finali, gli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia in collettori che recapitano in corpi idrici superficiali e che non sono attualmente serviti da un sistema di depurazione adeguato;
- l'articolo 124, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), consente l'autorizzazione provvisoria di tali scarichi nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto;

CONSIDERATO CHE si rende necessario definire le modalità operative per l'attuazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 17/2024, in particolare per quanto riguarda le specifiche e le modalità operative per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 del suddetto articolo e per il controllo di cui al comma 3 del suddetto articolo;

RITENUTO opportuno garantire uniformità di applicazione sul territorio regionale e fornire indicazioni chiare ai titolari delle attività potenzialmente interessate;

TENUTO CONTO CHE:

- è fondamentale assicurare un adeguato controllo degli scarichi provvisori per la tutela della qualità dei corpi idrici superficiali, anche in assenza di impianti di depurazione finali;
- l'installazione di sistemi di campionamento automatico e continuo e di pozzetti di ispezione rappresenta uno strumento efficace per monitorare e controllare la qualità degli scarichi;
- le modalità operative devono essere proporzionate e sostenibili per le attività produttive, pur garantendo la tutela dell'ambiente;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare le "Modalità Operative per l'installazione dei sistemi di campionamento automatico e in continuo e dei pozzetti di ispezione per gli scarichi provvisori di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare le "Modalità Operative per l'installazione dei sistemi di campionamento automatico e in continuo e dei pozzetti di ispezione per gli scarichi provvisori di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione e il relativo Allegato A saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul portale web della Regione Lazio - sezione "Amministrazione trasparente".

Le Modalità operative di cui all'allegato A entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO A

MODALITÀ OPERATIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI CUI ALL'ART.22 DELLA L.R. N.17 DEL 07 AGOSTO 2024

PREMESSA

L'art. 22 della L.R. n. 17 del 07/08/2024, introduce una norma transitoria specificando le modalità autorizzative per i collettori che recapitano in corpo idrico bagnato, non serviti da un impianto di depurazione finale, nelle more della realizzazione e/o della messa in esercizio dell'impianto stesso.

In particolare il comma 1 dell' art. 22 della L.R. n. 17 del 07/08/2024, ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, stabilisce che gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori che recapitano in corpo idrico bagnato, non serviti da un impianto di depurazione finale, sono autorizzati esclusivamente nel rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali) dell'Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del suddetto decreto legislativo.

Il presente allegato specifica le modalità autorizzative come previsto dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. n. 17 del 07/08/2024, nonché le modalità di verifica relativamente a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 17 del 07/08/2024.

SPECIFICHE E MODALITÀ AUTORIZZATIVE DI CUI ALL'ART.22 COMMA 2 DELLA L.R. N.17 DEL 07 AGOSTO 2024

L'autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali come definiti all'art. 22 comma 1 della L.R. n.17 del 07 agosto 2024, è rilasciata previa installazione di apposito sistema di campionamento automatico e tale da fornire analisi in continuo in relazione al ciclo produttivo, nonché di pozzetto di ispezione, posto a monte del punto di immissione nel collettore.

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 152/2006 la domanda di autorizzazione agli scarichi deve essere corredata delle seguenti indicazioni:

- caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare;
- individuazione e nomenclatura del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi e sue caratteristiche;
- indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
- il pozzetto fiscale deve presentare tra ingresso e uscita uno stramazzone sufficiente ai fini dell'effettuazione del campionamento.

Ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo, alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegato un opportuno sistema di gestione da adottare da parte del richiedente dell'autorizzazioni in cui dovranno essere definiti:

- i requisiti del sistema di campionamento e descritti il ciclo produttivo delle acque reflue;
- le modalità di prelievo e analisi dei campioni, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'eventuale accreditamento in modo da dimostrare in ogni situazione e in continuo il rispetto dei limiti tabellari;
- il sistema di gestione dovrà inoltre prevedere le modalità di trasmissione dei risultati analitici alle Autorità competenti.

La domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dalle suddette informazioni, dovrà essere presentata all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione, che è individuata nell'Ente Provinciale territorialmente competente ovvero nella struttura regionale competente della Regione Lazio nel caso si tratti di impiantistica ricadente in A.I.A. di cui al Titolo IIIbis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero nell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per gli impianti di competenza regionale di cui alla L.R. n. 27/1998 e s.m.i.

SPECIFICHE E MODALITA' DI CONTROLLO DI CUI AL ALL'ART.22 COMMA 3 DELLA L.R. N.17 DEL 07 AGOSTO 2024

Il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n.17 del 07 agosto 2024, stabilisce che il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.22 è responsabile dello scarico fino all'immissione delle acque reflue prodotte nel corpo idrico bagnato.

In caso di accertati superamenti nel corpo idrico bagnato, in cui recapita il collettore non servito da un impianto di depurazione finale, dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali) dell'Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, si dovranno analizzare il corretto funzionamento e i dati del sistema di controllo automatico e in continuo di cui al comma 2 dell'art. 22 della L.R. n.17 del 07 agosto 2024, di tutti i titolari di scarico recapitanti nel collettore, al fine di individuare il responsabile della contaminazione in funzione dei superamenti accertati e di quelli individuati sui singoli scarichi.